




CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

pd punto
impresa
digitale



Bando efficienza energetica 2024



Sommario

Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Ambiti di intervento.....	3
Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione	4
Articolo 4 – Requisiti imprese richiedenti	4
Articolo 5 – Soggetti destinatari del contributo	5
Articolo 6 – Requisiti dei fornitori.....	5
Articolo 7 – Spese ammissibili e conclusione del servizio/progetto.	6
Articolo 8 – Normativa europea di riferimento	6
Articolo 9 – Cumulo	7
Articolo 10 – Presentazione delle domande.....	7
Articolo 11 – Valutazione delle domande e formazione della graduatoria.....	8
Articolo 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo	9
Articolo 13 – Fatture e pagamento spese	10
Articolo 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi.....	10
Articolo 15 – Controlli.....	11
Articolo 16 – Decadenza del contributo	11
Articolo 17 – Rinuncia al contributo	12
Articolo 18 – Responsabile unico del procedimento (RUP)	12
Articolo 19 – Informativa trattamento dei dati personali	12
Articolo 20 – Trasparenza.....	13
Articolo 21 – Analisi e verifica risultati.....	14
Articolo 22 – Ulteriori informazioni	14
Articolo 23 – Ricorsi	14

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, di seguito anche Camera di Commercio, in linea con il progetto di sistema "La doppia transizione: digitale ed ecologica", il piano europeo "REPowerEU" e gli obiettivi indicati dalla Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS) con il presente Bando sostiene economicamente le imprese con sede o unità locale nella provincia di Trento che intendono redigere piani o progetti valutativi per efficientare dal punto di vista energetico gli immobili aziendali e/o i processi produttivi presenti sul territorio della provincia di Trento.
2. Il Bando è inoltre in linea con la Direttiva (UE) 2023/1791 e la Direttiva Europea sulla Prestazioni Energetiche degli Edifici (EPBD, *Energy performance of buildings directive*) che hanno come finalità quella di promuovere l'efficienza energetica nell'Unione Europea al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della stessa in materia di efficienza energetica, garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, ottimizzare il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni, nonché ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, soprattutto sotto il profilo dell'utilizzo dei combustibili fossili.¹

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. L'iniziativa denominata "BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2024", ha come finalità quella di sostenere in maniera concreta e puntuale i fabbisogni delle imprese con sede e/o unità locale in provincia di Trento che intendono:
 - a. individuare soluzioni per l'efficientamento degli edifici aziendali, anche attraverso impianti a fonti rinnovabili, sistemi per l'autoproduzione di energia e sistemi a risparmio energetico;
 - b. promuovere processi di fattibilità e studio per la razionalizzazione energetica dei cicli produttivi, nonché le attività per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
 - c. effettuare attività valutative/di progettazione per l'installazione nei locali aziendali di sistemi di *building automation* connessi con il risparmio di energia;
 - d. attivare verifiche energetiche e/o di fattibilità volte ad introdurre processi innovativi finalizzati al risparmio energetico.

¹ Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale, ad esempio, le piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare e sostenere le PMI a sottoporsi a audit energetici e ad attuare le raccomandazioni che scaturiscono da tali audit energetici. Per le imprese con un consumo energetico medio annuo superiore a una determinata soglia, gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica, dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere anche conformi alla presente direttiva, che non va oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Per le imprese che già attuano l'obbligo di audit energetico, gli audit energetici dovrebbero continuare a essere effettuati almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico, conformemente alla presente direttiva. - (80) delle premesse della Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento per il presente Bando ammontano **ad Euro 300.000,00 (Trecentocentomila/00)**.
2. I contributi a fondo perduto verranno corrisposti a fronte di un **progetto la cui spesa minima rendicontata è pari ad almeno Euro 2.000,00 (Duemila/00)** al netto di IVA.
3. L'entità dell'agevolazione sarà pari al **70% delle spese ammissibili e rendicontate**, per un **importo massimo, per singola impresa, di Euro 10.000,00 (Diecimila/00)**.
4. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo esenzione prevista dalla normativa di settore ed espressamente dichiarata dall'impresa richiedente.
5. La Camera di Commercio si riserva di:
 - integrare la dotazione finanziaria del presente Bando qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse e in presenza di un numero di richieste superiori allo stanziamento iniziale;
 - procedere alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande nel caso di mancato esaurimento delle risorse e/o eventuale integrazione delle stesse.

Articolo 4 – Requisiti imprese richiedenti

1. Possono essere ammesse a contributo di cui al presente Bando le imprese che presentino, **pena esclusione**, i seguenti requisiti:
 - a) avere **sede legale o unità locale** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento;
 - b) non aver omesso il pagamento del diritto annuale camerale, ai sensi del Decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359;
 - c) risultare attive al Registro delle Imprese;
 - d) non trovarsi in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non essere in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria;
 - e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - f) aver assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

- g) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture e/o contratti in essere con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento².
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti, **pena esclusione**, dal momento della presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del contributo oggetto del presente Bando.

Articolo 5 – Soggetti destinatari del contributo

1. Destinataria del contributo è la singola impresa che può presentare una sola domanda anche per più siti produttivi che devono risultare al Registro Imprese e situati in provincia di Trento. Per ogni sito produttivo devono essere indicati i dati catastali così come risultanti dalla visura (Comune Catastale, P.Ed. o p.f., sub, P.M., ...). La categoria catastale dell'immobile oggetto dell'intervento deve essere coerente con l'attività esercitata dall'impresa nell'immobile stesso.
2. Nel caso di presentazione di più domande, viene presa in considerazione e valutata, soltanto la prima domanda valida in ordine cronologico d'arrivo, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.
3. Non rientrano tra i soggetti destinatari di contributo le grandi imprese e quelle energivore che, a seguito del D. Lgs. 102/2014, hanno l'obbligo di eseguire una diagnosi energetica.
4. Le imprese che sono in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda.

Articolo 6 – Requisiti dei fornitori

1. Per le attività oggetto di contributo l'impresa deve avvalersi di un operatore economico iscritto al Registro delle Imprese, ad un Albo o ad un Ordine riconosciuto.
2. L'attività del fornitore deve essere coerente con l'ambito di intervento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d). Non sono ritenuti coerenti attività come "disbrigo pratiche amministrative", "servizi di consulenza" e similari, né rileva l'oggetto sociale dell'impresa ma unicamente l'attività esercitata e dichiarata al Registro Imprese. Nel caso di fornitori non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio ma con una posizione all'Agenzia delle Entrate sarà necessario che il fornitore abbia realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività riferibili al precedente art. 2 del presente Bando, comprovate da fatture e/o contratti con soggetti diversi dall'impresa richiedente il contributo.
3. I fornitori delle imprese che hanno presentato domanda non possono partecipare al presente Bando.
4. L'impresa richiedente il contributo non può avvalersi di personale alle proprie dipendenze anche se qualificato ai sensi del precedente comma 1.
5. L'impresa richiedente il contributo non può inoltre trovarsi in rapporto di collegamento/controllo – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile - e/o con assetti

² Il campo di applicazione della norma **esclude** le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

proprietari sostanzialmente coincidenti con i fornitori del servizio i cui costi siano oggetto di domanda contributo. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 – Spese ammissibili e conclusione del servizio/progetto

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza, attività di verifica con la proposta di soluzioni innovative finalizzate al risparmio energetico, attività per ottimizzare il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni, nonché la redazione di progetti di cui ad una o più delle tipologie indicate all'art. 2 del presente Bando;
 - b) purché conseguenti a quanto indicato nella precedente lettera a), l'eventuale acquisto di attrezzature, impianti, hardware, software incluse le spese di installazione, spese di manutenzione, realizzazione di opere edili e affini, nonché la direzione lavori. Tali spese sono ammissibili fino ad un massimo di Euro 3.000,00 (al netto di I.V.A).
2. Sono **in ogni caso escluse dalle spese ammissibili** quelle per trasporto, vitto e alloggio, servizi di consulenza aziendali e commerciali, quelle relative alle ordinarie attività amministrative e per adeguamenti a norme di legge, compresi i regolamenti comunali, le spese per l'iscrizione a portali (GSE, Gaudi, etc.).
3. Per essere ammesse a contributo tutte le spese devono tassativamente essere **fatturate e liquidate a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 120° giorno successivo** alla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda: la comunicazione a riguardo verrà inoltrata alla PEC dell'impresa.
4. Per essere ammessi a contributo le spese oggetto di contributo devono prevedere un costo minimo di intervento pari ad Euro 2.000,00 (al netto di IVA). Non è previsto, invece, un tetto massimo di spesa.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'Iva senza possibilità di recupero. Per tale fattispecie dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 8 – Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "*de minimis*", ai sensi dei Regolamenti n. 2023/2831 (GUUE L/2023/ del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali previsti e risultanti da RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non potrà eccedere il 100% dei costi ammissibili.

Articolo 10 – Presentazione delle domande

1. La domanda in bollo da Euro 16,00 i cui estremi vanno riportati sulla stessa, deve essere presentata⁴ dall'impresa richiedente il contributo a partire:

dalle ore 16.00 del 3 giugno 2024
fino alle ore 16.00 del giorno 7 giugno 2024 (termini tassativi)

2. La domanda di contributo dovrà, **pena esclusione**, essere:
 - a) redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.tn.camcom.it > Bandi per contributi (MODULO Domanda - "BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2024") e contenente:
 1. la descrizione e le finalità del progetto proposto;
 2. l'indicazione per ciascuna spesa riportata in domanda e in preventivo degli ambiti di cui all'art. 2 del presente Bando, eventualmente suddivisi fra le tipologie di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e b);

³ Ai sensi dell'art. 2.2 del Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Per ulteriori approfondimenti: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1>

⁴ Farà fede la data e l'ora di accettazione al server di posta elettronica del mittente

3. indicazione della denominazione/ragione sociale del fornitore e relativa Partita Iva che deve essere iscritto al Registro Imprese di una Camera di Commercio per un'attività coerente con le finalità del progetto per cui si richiede il contributo o, per i fornitori non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese, numero di iscrizione ad un Albo o ad un Ordine professionale coerente con le finalità dell'attività di cui si richiede il contributo;
 4. l'indicazione dei dati catastali così come risultanti dalla relativa visura (Comune Catastale, P.Ed. o p.f., sub, P.M.) del sito produttivo cui si riferisce il preventivo, che deve esser situato in provincia di Trento;
 5. copia del questionario online che indaga sul posizionamento dell'impresa rispetto alle tre dimensioni della sostenibilità (ESG) denominato – SUSTAINability, rinvenibile al link <https://esg.dintec.it/>
SUSTAINability è un servizio di autovalutazione della sostenibilità d'impresa sviluppato da DINTEC - Consorzio per l'innovazione Tecnologica delle Camere di commercio specializzata sui temi dell'innovazione e digitalizzazione d'impresa. SUSTAINability restituisce un'analisi delle performance dell'impresa nelle tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, sociale, governance (ESG) – includendo la sua capacità di utilizzare il digitale per essere più sostenibile.
- b) **firmata digitalmente** con certificato di sottoscrizione valido dal legale rappresentante o da chi possa impegnare l'impresa;
 - c) **inviata tramite PEC** all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell'oggetto la dicitura "DOMANDA BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2024".
3. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - esito del questionario online SUSTAINability che indaga sul posizionamento dell'impresa rispetto alle tre dimensioni della sostenibilità - ambientale, sociale e di governance – di cui al precedente comma;
 - preventivo di spesa redatto in lingua italiana o accompagnato da una traduzione asseverata, con esplicita indicazione delle voci di costo in Euro, intestato all'impresa richiedente (non saranno ammessi autopreventivi). Si rammenta che nel preventivo le spese di consulenza devono essere analiticamente suddivise tra gli ambiti di cui all'art. 2 e gli eventuali siti produttivi se più di uno.
 4. Per i fornitori esteri è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza del fornitore, nei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione asseverata.
 5. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 – Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. Dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione, le domande saranno valutate (art. 5 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio (eventualmente avvalendosi anche di soggetti esterni) relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di cui all'art. 2 del presente Bando.

- Il contributo verrà concesso in **ordine cronologico** di arrivo della domanda, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
2. È facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro e non oltre il termine tassativo di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la non ammissione della domanda di contributo.
 3. Completata l'istruttoria verranno individuate le domande **ammesse e finanziabili**, quelle **non ammesse** per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica e le domande **non finanziabili** per esaurimento delle risorse. L'esito della domanda verrà comunicato a mezzo PEC alla singola impresa richiedente e la graduatoria sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio.
 4. Le domande presentate fuori termine e quelle non firmate digitalmente saranno dichiarate inammissibili.
 5. La graduatoria sarà dinamica e verrà aggiornata in funzione delle richieste di chiarimenti e controlli che saranno effettuati, nonché a seguito di rinuncia, decadenza, revoca del contributo, o integrazione delle risorse disponibili.
 6. Le domande "non finanziabili" per esaurimento delle risorse disponibili possono essere successivamente finanziate:
 - qualora si liberino risorse in seguito a rinunce e/o dichiarazioni di decadenza dal contributo già concesso;
 - per reintegro delle risorse ai sensi dell'art. 3 del presente Bando.

Articolo 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 140 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda di contributo all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it pena decadenza dal contributo. L'impresa quindi, dopo la realizzazione degli interventi oggetto di contributo che deve avvenire entro 120 giorni naturali consecutivi dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di concessione del contributo, ha ulteriori 20 giorni naturali consecutivi per presentare la rendicontazione.
2. La rendicontazione dovrà essere:
 - a) redatta utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito www.tn.camcom.it > Bandi per contributi (*MODULO Rendicontazione – "BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2024"*) e contenente la **relazione conclusiva** di consuntivazione delle attività realizzate;
 - b) **firmata digitalmente** con certificato di sottoscrizione valido dal legale rappresentante o da chi possa impegnare l'impresa;
 - c) **inviata tramite PEC** all'indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell'oggetto la dicitura "RENDICONTAZIONE BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2024";
3. Al modulo di rendicontazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - **copia/e della/e fattura/e e degli altri documenti di spesa;**
 - copia **dell'estratto conto bancario/postale** intestato all'impresa richiedente dal quale risultino **in modo puntuale ed univoco** i pagamenti

effettuati relativi al progetto di cui alla domanda (non rileva la distinta bancaria);

- sulla/e fattura/e e sul relativo bonifico dovrà essere indicato **il codice CUP rilasciato all'atto dell'ammissione**. Per le spese sostenute antecedentemente all'ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato in modo univoco, non verranno accettati pagamenti cumulativi con altre spese non afferenti la domanda di contributo e le fatture dovranno essere integrate come indicato al successivo art. 13.
4. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, **entro e non oltre il termine tassativo di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.
 5. L'erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle prescrizioni del presente Bando e all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese.
 6. Nel caso di spese rendicontate in misura inferiore a quelle indicate in domanda, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. Qualora le spese rendicontate fossero inferiori ad Euro 2.000,00 (al netto di IVA), il contributo verrà totalmente revocato.
 7. L'importo del contributo verrà versato sul conto corrente di cui al codice IBAN indicato nel modulo di rendicontazione che deve essere intestato all'impresa richiedente.

Articolo 13 – Fatture e pagamento spese

1. Nelle fatture e nella descrizione del bonifico dovrà essere indicato **obbligatoriamente il codice CUP** assegnato in fase di ammissione della domanda di contributo. Le spese relative all'intervento dovranno essere liquidate ai fornitori tassativamente entro il termine previsto all'articolo 7, comma 3, del Bando e il relativo pagamento dovrà avvenire con bonifico "dedicato" dal quale risultino data, numero fattura e CUP.⁵
2. Le fatture emesse prima della data di ammissione al contributo dovranno essere regolarizzate con l'integrazione del codice CUP, attraverso l'integrazione della fattura elettronica (Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019 - Autofattura).

Articolo 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario, al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. regolarizzare il pagamento incompleto o tardato del diritto annuale (causato, ad esempio, dall'errato computo del fatturato, dal numero di unità locali, etc.). Si precisa che, ai fini dell'accesso al presente Bando, **non è ammessa la regolarizzazione dell'omesso pagamento del diritto annuale;**
 - b. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data della richiesta.

⁵ Cfr. Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 479.

2. Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute a richiedere, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, **eventuali variazioni** relative all'intervento indicato compresa la variazione del fornitore, all'indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere **preventivamente autorizzate** dalla Camera di Commercio. Si precisa che non saranno concesse variazioni di spesa che comportino una rideterminazione in aumento del contributo concesso.
3. Si rammenta che **qualsiasi modifica** di dati e contenuti indicati in fase di domanda, dovranno essere tempestivamente segnalati all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it
4. La presentazione delle **integrazioni e/o regolarizzazioni richieste in fase di domanda e di rendicontazione deve avvenire entro e non oltre il termine tassativo di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata integrazione/regolarizzazione entro detto termine comporterà la non ammissione della domanda o la decadenza dell'intervento finanziario.
5. I soggetti beneficiari dei contributi sono altresì obbligati a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'avvenuta erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 15 – Controlli

3. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 – Decadenza del contributo

1. Il contributo sarà dichiarato decaduto, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12, comprese le eventuali integrazioni;
 - b. mancata realizzazione del progetto o difforme realizzazione se non preventivamente autorizzata;
 - c. al venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;
 - d. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14, per cause imputabili al beneficiario;
 - f. esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 14;
 - g. espressa rinuncia al contributo.
2. Eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite entro 30 giorni dalla notifica dell'eventuale provvedimento di dichiarazione di decadenza del contributo, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17 – Rinuncia al contributo

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono inviare apposita comunicazione firmata digitalmente all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Nome Impresa – RINUNCIA BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2024".

Articolo 18 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della Legge provinciale n. 23/1993 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo.

Articolo 19 – Informativa trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio I.A.A. di Trento intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Trento con sede legale in via Calepina, 13 – 38122 TRENTO, P.I. e C.F. 00262170228, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@tn.legalmail.camcom.it
3. La informiamo che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo - Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando.
4. Laddove la domanda di contributo si riferisca ad una tipologia di intervento per la quale sia richiesta la preventiva compilazione di un questionario di autovalutazione sarà fornita una specifica "Informativa sul trattamento dei dati personali".
5. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.
6. Si precisa che Lei è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
7. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi; potranno essere altresì utilizzati per la rilevazione della *customer satisfaction* e dell'impatto che l'azione camerale produce sul territorio secondo quanto disposto dalla L.R. n. 3/2000 e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

I dati potranno essere altresì utilizzati, previo il Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, per informarLa circa le iniziative formative/informative svolte dall'Ufficio competente (Ufficio Innovazione e Sviluppo) nell'ambito della digitalizzazione-innovazione d'impresa e della tutela e valorizzazione dei diritti

di proprietà industriale (marchi, brevetti e design). Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

8. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Laddove sia stata richiesta una valutazione del progetto presentato al fine di misurarne il grado di innovazione, i dati conferiti, unitamente al progetto, verranno altresì comunicati all'Università degli Studi di Trento per l'effettuazione di tale valutazione.
9. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale autorizzato della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e/o da soggetti terzi, designati Responsabili del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
10. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
11. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
12. Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere b) e d) e 14, comma 2, lettere d) e e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo alla casella PEC della Camera di Commercio I.A.A. di Trento cciaa@tn.legalmail.camcom.it o al Responsabile della Protezione dei Dati rdp@tn.legalmail.camcom.it
 - c. proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it

Articolo 20 – Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Trento, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese.
2. La conclusione del procedimento è fissata in 3 (tre) mesi dalla data di ricezione da parte della Camera di Commercio della rendicontazione, fatti salvi i casi di sospensione per integrazione della documentazione e/o per la richiesta di ulteriori informazioni che verranno comunicate a mezzo PEC.

Articolo 21 – Analisi e verifica risultati

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio, anche attraverso eventuali questionari o visite presso la propria impresa da parte di personale incaricato per tale scopo dalla Camera di Commercio.

Articolo 22 – Ulteriori informazioni

1. Copia integrale del Bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.tn.camcom.it con le informazioni relative al procedimento in oggetto.
2. Si ricorda che:
 - l'unico indirizzo PEC valido per inviare la domanda, la rendicontazione e tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando è: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
 - tutte le imprese riceveranno le comunicazioni ufficiali relative al presente Bando all'indirizzo PEC dell'impresa
 - ogni comunicazione relativa al presente Bando avverrà esclusivamente a mezzo PEC.

Articolo 23 – Ricorsi

1. Avverso il presente Bando e i provvedimenti ad esso collegati è eventualmente possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/92 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
